

8.2.3.3.2. 3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nell'ambito della presente sotto-misura copre i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità riconosciuto ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento (UE) n.1305/2013.

Le attività di promozione e informazione comprendono azioni nei confronti dei consumatori, dei produttori non ancora aderenti ai regimi di qualità alimentare e degli operatori della distribuzione sull'esistenza, il significato e i vantaggi dei regimi di qualità applicati. Sono ammissibili le seguenti tipologie di azioni:

1. Azioni di informazione rivolte ai cittadini, ai tecnici e agli operatori, finalizzate a migliorare la conoscenza dei regimi di qualità, delle caratteristiche dei processi produttivi, delle attuali tecniche agricole e delle proprietà qualitative, nutrizionali e organolettiche dei prodotti di qualità;
2. Azioni promozionali a sostegno della fase di commercializzazione dei prodotti e rivolte prevalentemente agli operatori del settore (buyers, ristoratori, stampa e opinion leader), attraverso l'utilizzo dei diversi strumenti di comunicazione ed iniziative di incoming di operatori esteri;
3. Azioni promozionali rivolte ai cittadini, comprese le azioni realizzate nei punti di vendita.
4. Organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere, eventi ed esposizioni;

La sottomisura concorre direttamente alla FA-3A e indirettamente alla FA-2A, e soddisfa direttamente i fabbisogni 12 e 15 e indirettamente i fabbisogni 8 e 9.

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, pari al 70 %, sulle spese ammissibili sostenute.

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti

biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

- Regolamento (UE) n. 1308/2013, Parte II, capo I, sezione 2, - “settore vitivinicolo”.
- Reg. (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- D. Lgs. 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrate;
- Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” istituito in conformità al Regolamento (CE) 1698/2005 e adeguato al Regolamento (UE) n.1305/2013 con delibera di giunta della Regione Puglia n 534 del 26/03/2014;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della sotto-misura sono le associazioni di produttori, costituite in qualsiasi forma giuridica come definito nel capitolo 8.1, comprendenti anche l’industria; le suddette associazioni di produttori svolgono attività inerenti la produzione di prodotti rientranti nei regimi di qualità sovvenzionato nell’ambito della sotto-misura 3.1.

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Il sostegno è concesso per la copertura dei costi sostenuti da associazioni di agricoltori per le attività di promozione e di informazione nel mercato interno, per i prodotti coperti dagli schemi di qualità che ricevono supporto nell’ambito della sotto-misura 3.1 del presente PSR previsto dal paragrafo I dell’Art. 16 del Regolamento 1305/2014, nello specifico gli schemi comunitari e quelli nazionali, inclusi gli schemi di certificazione aziendale che rispondano ai criteri fissati alla lettera (b) (i) (ii) (iii) e (iv).

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari per la realizzazione delle seguenti attività di informazione e di promozione nel mercato interno:

- pubblicazioni, prodotti multimediali escluso film;
- realizzazione e diffusione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale;
- realizzazione e sviluppo di siti web;
- cartellonistica e affissioni;

- realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita e nel canale HoReCa;
- acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali, pubblicità su media e su piattaforma internet;
- organizzazione e partecipazione a fiere e mostre;
- spese per il coordinamento e l'organizzazione delle attività con emissione di fattura e entro il limite massimo del 5% dell'importo totale della spesa ammessa.

Gli schemi di certificazione volontaria sono esclusi dalle attività di promozione e informazione.

Non sono ammissibili all'aiuto le seguenti categorie di spesa:

- attività che riguardano la promozione dei marchi commerciali e di impresa;
- i costi di gestione di associazioni nel ruolo di intermediari.

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le attività di informazione e promozione devono avere per oggetto il regime di qualità sovvenzionato nell'ambito della sotto-misura 3.1.

Le azioni sovvenzionate ed i previsti costi sono da ritenersi ammissibili al sostegno concesso nell'ambito della sottomisura, a condizione che siano relativi a prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del Reg. UE n.1305/2013, di cui alla sotto-misura 3.1.

Tutti i materiali di informazione e promozione predisposti nel contesto di una attività supportata devono essere coerenti con la legislazione UE e italiana.

Relativamente alle attività di informazione e promozione per i vini dovrà sempre essere fatto riferimento ai requisiti legali e regolamenti applicabili per un consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio dell'abuso di alcool.

Le azioni informative/promozionali ammissibili a finanziamento debbono possedere le seguenti caratteristiche principali:

- a) devono indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nei regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013 e devono attirare l'attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: qualità del prodotto, metodi specifici di produzione, elevato grado di benessere degli animali, rispetto dell'ambiente, ecc.
- b) non devono spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua origine, ad eccezione dei prodotti agricoli e alimentari DOP/IGP, dei vini DOP/IGP, delle bevande spiritose IG e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati IG;
- c) l'origine del prodotto può essere indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari

rispetto al messaggio principale;

d) non devono riguardare marchi commerciali e di impresa.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- Regimi di qualità di recente riconoscimento;
- Qualità del progetto
- Livello di aggregazione

Il sistema di punteggio deve prevedere una soglia minima per l'accesso alla sotto-misura.

-

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di aiuto in conto capitale, calcolata sulla spesa ammissibile a finanziamento, è pari al 70%.

Regime di Aiuto n. SA.49184 (2017/XA), (M 3.2): “PSR PUGLIA 2014-2020 - Sottomisura 3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”.

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 3.2 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability

of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo. Vi è il rischio di una non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

R2: ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

In particolare potrebbe risultare complessa la valutazione:

- delle spese sostenute dai beneficiari per la realizzazione delle attività di informazione e di promozione nel mercato interno ammesse agli aiuti;
- delle spese non ammissibili agli aiuti che riguardano la promozione dei marchi commerciali e di impresa ed i costi di gestione sostenuti dalle associazioni nel ruolo di intermediari.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

Rischi specifici possono verificarsi nella verifica dei requisiti per le attività di promozione ed informazione.

I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri complessi o soggetti a valutazioni discrezionali che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio di errori nella fase di graduazione dei progetti.

In particolare il sistema per la selezione dei beneficiari evidenzia rischi specifici in merito a:

- adeguati requisiti in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziaria in relazione agli interventi proposti;
- attività ed obiettivi delle iniziative proposte di carattere generico, con obiettivi e risultati non facilmente identificabili e misurabili;
- mantenimento, per l'intero periodo di durata dell'operazione finanziata delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione di un determinato punteggio.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

I rischi sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento. I rischi sono collegati alle difficoltà di realizzazione dell'investimento in conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni

operative e agli imprevisti, nonché alla verifica del doppio finanziamento (la stessa tipologia di finanziamento ottenuta con altri fondi).

Errori possono evidenziarsi nella compilazione delle domande di pagamento, anche con inserimento di costi non ammissibili.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.3.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Si prevede di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R1 : Saranno predisposte le procedure relative ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori, nonché le relative modalità di controllo e le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze.

Saranno definite check list di controllo in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

R2 : Dovranno essere seguite le linee guida predisposte dall'Autorità di Gestione, per definire costi di riferimento. Nei casi in cui non sia possibile procedere con i costi unitari, si procederà in base al criterio della spesa effettivamente sostenuta [art. 67 del Reg. UE n.1303/2013]. In tali casi, saranno specificate le procedure relative alle modalità di presentazione e ai criteri di valutazione di più offerte secondo quanto previsto dall'art. 48 del Reg. UE n.809/2014.

I bandi e le procedure specificheranno le verifiche da effettuare in ordine:

- alle spese sostenute per la realizzazione delle attività di informazione e di promozione;
- alle spese non ammissibili per la promozione dei marchi commerciali e di impresa ed i costi di gestione sostenuti dalle associazioni.

R7: I bandi definiranno il procedimento per la selezione in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate, basato su elementi oggettivi e determinabili.

La predisposizione dei progetti sarà eseguita con adeguati strumenti informatici che consentano di attribuire i punteggi in modo informatizzato. In tal modo è garantita la possibilità di "registrare" e ripercorrere la

valutazione delle operazioni di selezione, la comparazione standardizzata dei progetti e l'oggettività della stessa valutazione.

R8: Si ricorrerà alla elaborazione di manuali che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.

Si farà ricorso alla utilizzazione di banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria.

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti e le modalità di verifica adottate.

R9: Saranno predisposte procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento prevenendo e individuando eventuali irregolarità o errori, ed evitare il rischio di effettuazione delle attività, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti. Saranno predisposti manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento; nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti, che garantiscano uniformità operativa. E' prevista la consultazione delle banche dati esistenti.

Per evitare il rischio di doppio finanziamento, saranno eseguite verifiche incrociate, anche attraverso la consultazione degli atti già approvati e/o delle banche dati dell'OP, dei finanziamenti erogati per attività simili.

R10: I documenti attuativi definiranno il quadro normativo e le procedure connesse all'erogazione degli aiuti. I bandi, i manuali e le disposizioni per le riduzioni ed esclusioni dovranno precisare l'insieme delle regole da rispettare, le procedure da mettere in atto per verificare il rispetto di tali regole e le tipologie di sanzioni per le inadempienze.

La Regione dovrà svolgere un'adeguata campagna di informazione e sensibilizzazione preventiva all'emanazione dei bandi.

R11: L'AdG e l'OP dovranno monitorare continuamente, tramite la struttura organizzativa, i parametri individuati e riesaminare le procedure, le modalità gestionali ed organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze o prevenire il verificarsi di tali situazioni.

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

Dovranno essere valutati e monitorati nel dettaglio i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logistico-organizzative (ubicazione degli uffici delegati alla gestione dei procedimenti e dei controlli, strumenti per l'esecuzione dei controlli, adeguata formazione del personale regionale).

8.2.3.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento

(UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Le produzioni oggetto di sostegno ottenute in conformità ai regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano sono le seguenti:

- prodotti agricoli ottenuti in conformità alle disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 3, della

Legge n. 4/2011, che istituisce il sistema di qualità nazionale di produzione integrata;

- prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari inseriti nell'elenco istituito dall'articolo 7 del Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il Sistema di Qualità Nazionale zootecnia (a tal proposito consultare <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4878>);
- prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità al Regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità”, istituito, in conformità all’art. 32, par. 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1698/2005, con DGR n.1271 del 26/06/2012 e adeguato con DGR n. 534 del 26/03/2014, al Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 16 comma 1 lettera b), e ai i Disciplinari di Produzione che definiscono i criteri e le norme tali da garantire una specificità del processo produttivo o una qualità del prodotto, il suddetto Regime di qualità è stato notificato ai servizi della Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34 (numero notifica 2015/0045/I – C00A del 28.01.2015) e accolto da parte dei Servizi della Commissione con messaggio n. 791 del 18.09.2015.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

I regimi di qualità di cui al comma 1 lettera c) art. 16 reg 1305/2013 non sono ammessi al sostegno

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Esaminati a livello di sottomisura

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

Esaminati a livello di sottomisura

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della Misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-

2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità dell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--